



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.6.2014
COM(2014) 360 final

2014/0182 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione Unione europea — Georgia tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Georgia

RELAZIONE

Il 22 aprile 1996 è stato firmato un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (APC), sulla base degli impegni nei confronti dei valori comuni e di un'efficace attuazione delle riforme politiche, economiche e istituzionali. Tale accordo è entrato in vigore il 1° luglio 1999.

Un piano d'azione congiunto UE-Georgia nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV), basato sull'accordo di partenariato e di cooperazione, definisce gli obiettivi strategici e favorisce e sostiene l'obiettivo della Georgia di integrarsi ulteriormente nelle strutture economiche e sociali europee.

La Georgia è un paese partner nell'ambito della politica europea di vicinato. Ciò ha modificato il quadro delle relazioni tra l'Unione europea e la Georgia in modo significativo e positivo. L'UE e la Georgia hanno nel frattempo portato a termine i negoziati per un accordo di associazione ("l'accordo"), destinato a sostituire l'APC. I negoziati dell'accordo di associazione si sono conclusi il 22 luglio 2013 e l'accordo è stato siglato il 29 novembre 2013, in occasione del vertice del partenariato orientale a Vilnius.

L'accordo di associazione aumenterà significativamente l'associazione politica e l'integrazione economica della Georgia nell'UE e comprende la progressiva attuazione di una zona di libero scambio globale e approfondito.

Il successo dell'attuazione di un piano d'azione per la liberalizzazione dei visti costituisce un elemento fondamentale su cui si basano l'associazione politica e l'integrazione economica della Georgia nell'Unione europea previste nell'accordo di associazione, in particolare il notevole rafforzamento della mobilità e dei contatti interpersonali.

I capi di Stato e di governo dell'UE avevano inizialmente previsto la firma dell'accordo di associazione nell'autunno 2014. Alla luce dei preoccupanti sviluppi in Ucraina, che potrebbero avere un impatto anche su altri paesi della regione, è stata presa la decisione di anticipare la firma dell'accordo al mese di giugno. A seguito di sforzi concertati tra le istituzioni dell'Unione volti a ridurre i lavori tecnici sui testi dell'accordo, tale obiettivo sarà raggiunto.

L'accordo di associazione può entrare in vigore solo dopo essere stato ratificato da tutte le Parti (vale a dire l'UE, i suoi Stati membri e la Georgia). Si tratta probabilmente di un processo lungo, che potrebbe protrarsi per diversi anni. L'accordo prevede pertanto l'applicazione provvisoria di alcune sue parti non appena il paese partner abbia ultimato le procedure necessarie e la parte UE abbia notificato la propria disponibilità ad avviare l'applicazione provvisoria.

L'obiettivo dell'agenda di associazione è dunque quello di preparare e agevolare l'attuazione dell'accordo di associazione, delineando un quadro pratico atto a conseguire gli obiettivi generali di associazione politica e di integrazione economica, e quindi sostituire il piano d'azione UE-Georgia della politica europea di vicinato.

Sulla base della struttura dell'accordo di associazione, l'agenda di associazione definisce un elenco di priorità per le iniziative congiunte del periodo 2014-2016. Il fatto che l'agenda di associazione si concentri su un numero limitato di priorità non dovrebbe influire sulla portata o sul mandato in corso nel quadro dell'APC o di altri accordi né dovrebbe pregiudicare l'adempimento degli impegni previsti dall'accordo di associazione non appena esso entrerà in vigore o sarà applicato in via provvisoria. È importante osservare che, a differenza dell'accordo di associazione, l'agenda di associazione non è uno strumento giuridicamente vincolante a norma del diritto internazionale.

La Commissione allega il testo di una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di cooperazione UE-Georgia in merito all'adozione dell'agenda di associazione, che figura in allegato.

La Commissione chiede pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di decisione del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione Unione europea — Georgia tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'APC"), in particolare l'articolo 81,

vista la proposta allegata della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'APC è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1999.
- (2) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo di associazione") è stato siglato il 29 novembre 2013, in occasione del vertice del partenariato orientale a Vilnius.
- (3) In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo di associazione deve essere applicato in via provvisoria quanto prima possibile dalle Parti.
- (4) Per sostenere l'attuazione dell'accordo di associazione, le Parti hanno convenuto di negoziare un'agenda di associazione allo scopo di fornire un elenco di priorità per le iniziative congiunte del periodo 2014-2016.
- (5) Le Parti hanno concordato un'agenda di associazione che dovrà essere adottata dal Consiglio di cooperazione istituito dall'APC, in attesa della definizione del quadro istituzionale dell'accordo di associazione.
- (6) La posizione che l'Unione dovrà adottare in seno al Consiglio di cooperazione in merito all'adozione della raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Georgia deve essere adottata dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione in seno al Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'attuazione dell'agenda di associazione, si basa sulla proposta di raccomandazione del Consiglio di cooperazione allegata alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*